

- **Violenza sessuale commessa dal convivente del genitore di persona maggiorenne: si procede d'ufficio**

### **Cassazione penale, sez. III, sentenza 18.10.218, n. 47488**

Il caso è quello di un uomo condannato dalla Corte di Appello (*ex artt.* 81, 609-bis e 61, n. 11, c.p.) per aver costretto la figlia di primo letto della moglie a subire, in due occasioni e mediante coercizione fisica, atti sessuali contro la sua volontà; la donna, di trent'anni, conviveva con la madre e l'uomo sotto lo stesso tetto.

L'imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione contestando, tra l'altro, la violazione dell'articolo 609-septies c.p. che disciplina i casi in cui la violenza sessuale è punibile d'ufficio (senza querela della persona offesa). Rilevava, dunque, che la procedibilità d'ufficio - pur essendo stata estesa dalla giurisprudenza, nei rapporti tra genitori e figli, agli atti commessi in danno della prole maggiorenne - non poteva trovare applicazione quando si trattasse di relazione tra figliastra e patrigno: nella specie la persona offesa maggiorenne e l'imputato erano meri estranei conviventi. Dunque, questa relazione (del convivente del genitore con la vittima) avrebbe potuto consentire la procedibilità di ufficio solo ove la p.o. fosse stata minorenni.

Gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno spiegato che non vi è alcun elemento né testuale, né logico, né sistematico che supporti l'interpretazione per cui la previsione di cui al n. 2), comma 4, dell'art. 609-septies c.p. concerne la procedibilità d'ufficio solo nei confronti dei minori.

In particolare, il testo dell'articolo citato - che prevede (al comma 4, n. 2) tra le ipotesi di procedibilità di ufficio, "il fatto commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente o dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza", accomuna una serie di rapporti, tra l'agente ed il soggetto passivo, caratterizzati da una relazione *lato sensu* di affidamento molto diversi tra loro.

Accanto a relazioni legate a ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o convivenza, espressamente previste nei confronti di un minore, vengono, infatti, menzionate sia relazioni (quali quella parentale, quella para-parentale e quella intercorrente con l'ascendente) sia istituti (quali l'adozione e la tutela) che non necessariamente contemplano la minore età.

Una diversità di fattispecie che viene rimarcata anche e proprio dall'uso letterale della disgiuntiva "ovvero": nelle ipotesi in cui autore del reato è l'ascendente, il genitore, il di lui convivente o il tutore, non si fa nessun riferimento alla vittima; nelle restanti, e solo in queste, il termine minore viene espressamente utilizzato. Nelle prime ipotesi - chiarisce ancora la sentenza - ricorre una posizione di supremazia stabile dell'agente rispetto alla p.o. per ragioni di sangue o di convivenza, associata a vincoli di mutua affettività che rendono il soggetto passivo, quando diventi bersaglio di un abuso sessuale, ben più vulnerabile e restio nel denunciarlo, indipendentemente dall'età.

Se il fondamento della procedibilità d'ufficio è la condizione di soggezione psicologica che la p.o. subisce all'interno delle dette relazioni, devono ritenersi ricompresi in tale ambito di tutela anche i maggiorenni che, al pari dei minori di età, subiscono l'uguale condizionamento derivante dalla dipendenza economica e morale da chi si trova in una posizione di superiorità istituzionalmente riconosciuta perché attinente ad una relazione parentale o para-parentale.

In conclusione, la Cassazione afferma che "[...] *l'articolo 609-septies, comma 4, n. 2) c.p. debba essere interpretato distinguendo i rapporti di affidamento ivi contemplati in ragione della loro diversa natura, e dunque ritenendo che non necessiti la querela per i reati commessi "dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, e dal tutore" anche nei confronti del maggiorenne*

[...]”. Diversamente, per quelli commessi da persona cui il soggetto passivo “è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza” si potrà procedere d’ufficio solo se la vittima è un minore.

## SENTENZA:

Cassazione penale, sez. III, 24/09/2018, (ud. 24/09/2018, dep. 18/10/2018), n.47488

- Fatto

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7.3.2018 la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa all’esito del giudizio di primo grado dal Tribunale della stessa città che ha ritenuto (OMISSIS) responsabile del reato di cui agli articoli 81 e 609-bis c.p. e articolo 61 c.p., n. 11) per aver costretto la figlia di primo letto della moglie, con entrambi convivente sotto lo stesso tetto, e con la quale intratteneva una relazione "paraincentuosa" da numerosi anni a subire in due occasioni, mediante coercizione fisica, atti sessuali contro la sua volontà, il primo occorso in data imprecisata tra il (OMISSIS) coinciso con il concepimento della bambina data alla luce dalla donna (OMISSIS) ed il secondo avvenuto il (OMISSIS), consistito in una penetrazione vaginale contro la volontà della vittima, condannandolo alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando sei motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1 Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’articolo 609-septies c.p. e al vizio motivazionale, la procedibilità di ufficio del reato in esame che, pur essendo stata estesa dalla giurisprudenza nei rapporti tra genitori e figli agli atti commessi ai danni della prole maggiorenne, non può trovare applicazione allorché la relazione intercorra tra figliastra e patrigno, essendo la p.o. figlia della moglie dell’imputato, tra loro semplici estranei conviventi. Sostiene che, anche a volere superare tale rilievo, in ogni caso occorre muovere dalla condizione di soggezione della vittima per verificarne la mancanza di capacità di reazione al cospetto del patrigno, che nella specie, oltre ad essere palesemente contraddetta dall’insussistenza di qualsiasi minaccia esterna da parte dell’imputato emersa dalle captazioni ambientali, doveva essere esclusa a priori in ragione della ragguardevole età di costei e della sua autonomia economica in quanto risultata proprietaria di un appartamento, dove si era in precedenza trasferita a vivere da sola.

2.2 Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’articolo 500 c.p.p., comma 4 e articolo 609-bis c.p. e al vizio motivazionale, che pur essendo stata accertata la natura consensuale della relazione para incestuosa a partire dal 2006, epoca cui risale il concepimento della figlia, l’istruttoria non aveva fornito alcun elemento che consentisse di qualificare come violenza sessuale conseguente a costrizione il congiungimento carnale avvenuto nel (OMISSIS) in occasione del concepimento della figlia

atteso che la ritrattazione in sede dibattimentale da parte della vittima, non indotta da alcuna minaccia esterna da parte dell'imputato, aveva fortemente compromesso l'accertamento della dinamica dei fatti come riconosciuto dalla stessa Corte di Appello.

Deduce che il "non ricordo" dietro il quale si era trincerata la p.o. non poteva essere logicamente interpretato, trattandosi di espressione in se' neutrale, come ammissione conforme al dichiarato d'accusa, anche alla luce delle altre dichiarazioni contestualmente rese secondo cui i due erano d'accordo per il concepimento e che lei avrebbe sempre potuto denunciare l'uomo.

2.3 Con il terzo motivo deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'articolo 192 c.p.p. e al vizio motivazionale, il travisamento della prova costituita dalle captazioni ambientali di cui viene in sentenza riportato ed esaminato uno stralcio soltanto relativo ad una conversazione del 4.3.2013, per avere la Corte affermato che la donna aveva risposto al PM in sede di indagini e, quindi, prima della ritrattazione, dicendogli la verita', senza prendere in alcuna considerazione un altro passaggio della stessa conversazione intercettata in cui dichiara chiaramente al patrigno di aver detto al PM il falso. Inoltre la Corte di Appello afferma, desumendolo da un passaggio intercettato, che la p.o non aveva piu' avuto rapporti con l'imputato da quando era nata la bambina, affermazione questa smentita dalle stesse captazioni ambientali successive dalle quali emergono scambi di effusioni tra i due. La complessiva inattendibilita' della donna si ripercuote pertanto, secondo la difesa, sulla credibilita' del suo intero racconto, non potendosi ritenere accettabile la valutazione frazionata effettuata dai giudici del gravame.

2.4 Con il quarto motivo deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'articolo 609-bis c.p., e al vizio motivazionale, che la definizione data dalla Corte di Appello al rapporto sessuale che aveva dato luogo al concepimento come "non liberamente volontario", escludendo in tal modo connotazioni violente della condotta dell'imputato e non risultando contestate minacce non consente di ritenere configurata la fattispecie criminosa contestata, neppure desumibile dalle dichiarazioni testimoniali che, nel confermare la prassi di abusi sessuali del patrigno anche nei confronti di (OMISSIS), non possono che riferirsi alle condotte da costui tenute quando la vittima era ancora bambina e dunque ben antecedenti all'episodio del concepimento, avvenuto ben 25 anni dopo.

Conseguentemente, il preteso mutamento della natura dei rapporti tra la ragazza ed il patrigno dopo il concepimento della figlia risulta, secondo la difesa, frutto di un'affermazione apodittica che non consentiva di qualificare come violenza sessuale il rapporto carnale intrattenuto al momento del concepimento.

2.5 Con il quinto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'articolo 609-bis c.p. e al vizio motivazionale, che la diversa interpretazione data dell'episodio del (OMISSIS) dal Tribunale, che aveva ritenuto che il rapporto sessuale tra l'imputato e la p.o. si fosse consumato, e dalla Corte di Appello, secondo la quale l'atto sarebbe stato interrotto, dimostra che il contenuto dell'intercettazione si presta a diverse valutazioni e che qualunque operazione ermeneutica e' preclusa dalla brevita' della conversazione, pari a nemmeno un minuto. A smentire la configurabilita' del reato soccorre anche, secondo la difesa, la qualifica del preteso atto coercitivo come "blando" e la sua catalogazione come una "quisquiglia" rispetto all'immoralita' dell'intera relazione paraincestuosa, asserzioni queste che contraddicono le stesse conclusioni cui e' pervenuta la Corte di Appello.

2.6 Con il sesto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'articolo 609-bis c.p., u.c., articoli 62-bis ed 81 cpv. c.p. e al vizio motivazionale, la valutazione di gravita' riferita all'episodio del (OMISSIS) che, inserendosi invece all'interno di una relazione consolidata e comunque consensuale tra il patrigno e la figlia della moglie, appare manifestamente illogica nonche' illegittima tenuto conto che la giurisprudenza maggioritaria ritiene applicabile la attenuante della minore gravita' anche in presenza di atti sessuali completi, tanto piu' che la stessa Corte di Appello qualifica come blanda la coercizione subita in tal caso dalla vittima e definisce l'intero episodio come una "quisquiglia". Sostiene che l'applicabilita' dell'attenuante andava conseguentemente estesa anche all'atto del concepimento atteso il vincolo della continuazione ritenuto sussistente tra i due reati, senza che invece fosse stata resa alcuna motivazione al riguardo. Censura infine il diniego delle attenuanti generiche, la cui motivazione fondata sulla deliberato induzione della vittima alla ritrattazione risulta contraddetta dall'accertamento, contenuto nella stessa sentenza, della mancanza di minaccia esterna che potesse aver indotto la p.o. alla ritrattazione della versione resa in precedenza.

3. Con successiva memoria la difesa ha ulteriormente illustrato il primo motivo di ricorso precisando che essendo stato l'articolo 609 septies c.p. modificato dalla L. n. 387 del 2006 nel senso di ricomprendere nella prevista procebita' di ufficio relativa ai soli reati commessi nei confronti di vittime minorenni anche il convivente del genitore analogamente alle modifiche apportate all'articolo 609-quater c.p., non vi e' ragione per interpretare diversamente le due norme, ovverosia per ritenere l'articolo 609 quater riferibile alle sole vittime minorenni e l'articolo 609 septies anche a quelle maggiorenni. Deduce che il precedente giurisprudenziale citato nella sentenza impugnata non solo e' antecedente alla L. n. 38 del 2006, ma riguarda in ogni caso tutt'altra fattispecie risultando in quel caso la condizione di totale inferiorita' psichica della figlia maggiorenne, certamente non ricorrente e comunque non accertata nel procedimento in esame dove al contrario (OMISSIS) era stata considerata dai giudici di appello perfettamente in grado di autodeterminarsi avendo dopo la nascita della figlia avuta dall'imputato aveva di sua iniziativa modificato il suo ruolo all'interno della compagine familiare da "figlia" a "madre", cosi' intrattenendo con l'agente una relazione paritaria, che certamente non consentiva di relegarla nel ruolo di parte debole del rapporto e dunque meritevole di una peculiare protezione nella sua volonta' di non sporgere querela.

- Diritto

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Al fine di dare risposta al quesito indirettamente sollevato dalla difesa con la proposizione del primo motivo, ovverosia se la relazione instauratasi tra il convivente del genitore della vittima consenta la procedibilita' di ufficio solo nell'ipotesi in cui quest'ultima sia minorenne, occorre procedere all'esame dell'articolo 609-septies che, nell'attuale formulazione seguita alle modifiche introdotte dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, prevede al comma 3, n. 2), tra le ipotesi di procedibilita' di ufficio, "il fatto commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente o dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato

per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".

Se ad una prima, piu' superficiale, lettura della norma l'interprete puo' essere indotto, anche sulla scorta della suggestione indotta dal fatto che la suddetta disposizione e' stata oggetto delle modifiche introdotte con la L. n. 38 del 2006 in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, a ritenere che la previsione di cui al n. 2) concerna la procedibilita' di ufficio nei confronti dei minori, tuttavia a ben guardare non vi e' alcun elemento ne' testuale, ne' logico, ne' sistematico che supporti siffatta interpretazione.

Sul piano sistematico va rilevato che delle diverse ipotesi tassativamente indicate dall'articolo 609-septies, comma 4, in cui, in relazione ai delitti contro la liberta. sessuale, scatta la procedibilita' di ufficio, soltanto alcune sono specificamente relative ai casi di delitti commessi nei confronti di minori, essendo inequivoco che il fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni (n. 3), cosi' come il fatto connesso ad altro delitto per il quale si debba procedere di' ufficio (n.4) prescindano dall'eta' del soggetto passivo. Se l'inquadramento del contesto normativo in cui si colloca la disposizione in esame costituisce il metro cui deve imprescindibilmente uniformarsi l'interprete, non puo' non rilevarsi sul piano strettamente logico come il ritenere che la previsione di' cui al n. 2) concerna esclusivamente casi di delitti commessi nei confronti di minori, porta necessariamente a configurare la suddetta previsione, con riferimento all'ipotesi in cui il fatto sia sussumibile nel reato di cui all'articolo 609-bis c.p., come una sostanziale duplicazione di quanto gia' disposto nel precedente n.1), che gia' prevede la procedibilita' di ufficio quando il fatto sia commesso ai danni di soggetto di eta' inferiore ai 18 anni, essendo stata anche la suddetta ipotesi oggetto delle modifiche legislative del 2006, nell'obiettivo di innalzare la soglia di eta' oltre l'originario limite dei 14 anni facendola coincidere con la minore eta' prevista dal codice civile, sulla scorta della definizione di "bambino" adottata dall'Unione Europea a tutela di una fascia di minori, ovverosia quelli di eta' compresa tra 14 ed i 18 anni, inizialmente non contemplata.

Cio' posto, sul piano squisitamente testuale balza evidente come la previsione di cui all'articolo 2) accomuni ai fini della procedibilita' ex officio una serie di rapporti tra l'agente ed il soggetto passivo caratterizzati da una relazione lato sensu di affidamento molto diversi tra loro. Accanto a relazioni che vedono l'agente in una posizione di fiducia, autorita' o influenza, quali quelle legate a ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o convivenza, espressamente previste nei confronti di un minore, vengono infatti menzionati sia relazioni, quali quella parentale, quella para-parentale e quella intercorrente con l'ascendente, sia istituti quali l'adozione e la tutela, che non necessariamente contemplano per il soggetto a presidio del quale sono poste la minore eta'. Si pensi, quanto a questi ultimi, alla tutela dell'interdetto, ovverosia del soggetto che si trovi in condizioni di abituale infermita' che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, ovvero all'adozione prevista dall'articolo 291 c.c. ss., trattandosi in entrambi i casi di istituti previsti nei confronti maggiorenni (con la sola eccezione per la tutela di cui all'articolo 414 c.c. del minore emancipato). E se e' vero che accanto ad essi convivono tanto la tutela nei confronti dei minori prevista dall'articolo 343 c.c. cosi' come l'adozione speciale dei minori di cui alla L. n. 184 del 1983 e successive modificazioni, non vi e' tuttavia alcun elemento che consenta di ritenere la previsione del legislatore penale riferita esclusivamente a queste ultime.

Della diversità delle varie fattispecie contemplate, tuttavia lo stesso legislatore sembra essere stato ben consapevole avendo scisso l'elencazione contenuta nel n. 2), quarto comma con la disgiuntiva "ovvero" posta a demarcazione tra le ipotesi in cui il soggetto attivo è l'ascendente, il genitore, il di lui convivente o il tutore nelle quali nessun riferimento viene fatto alla vittima e le ipotesi in cui invece il fatto è commesso da chi per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, è affidatario di un minore, termine che viene solo in questo caso espressamente utilizzato. A ben guardare, le relazioni di affidamento poste a monte della locuzione "ovvero" presentano caratteristiche peculiari e tra loro comuni, essendo la posizione di supremazia dell'agente rispetto alla p.o. contraddistinta da una stabilità legata a ragioni di sangue, o di convivenza, o di frequentazione abituale e da una referenzialità in qualche modo carismatica, fungendo l'affidatario da guida e sostegno sia economico che morale, non disgiunta da vincoli che attingono direttamente nella sfera della mutua affettività e che perciò rendono il soggetto passivo, allorquando diventi il bersaglio di un abuso sessuale, ben più vulnerabile e al contempo più restio, in quanto facile preda di conflitti di lealtà, a farsi parte attiva nella delazione dell'abuso, indipendentemente dall'età di costui. Se quindi il fondamento della procedibilità di ufficio è costituito dalla peculiare condizione di soggezione psicologica o quanto meno di condizionamento che la p.o. viene a subire all'interno delle relazioni appena esaminate, non si vede per quale ragione non debbano ritenersi ricompresi in tale ambito di tutela anche i maggiorenni, che al pari dei minori di età subiscono l'uguale condizionamento derivante dalla dipendenza economica e lato sensu morale del soggetto posto rispetto ad essi in una posizione di supremazia istituzionalmente riconosciuta in quanto facente parte di una relazione parentale o para-parentale.

Anche ripercorrendo storicamente le modifiche succedutesi nella normativa in esame, deve rilevarsi che già prima della riforma introdotta dalla L. 15 febbraio 1966, n. 66 l'abrogato articolo 542 c.p., comma 3, n. 1) stabiliva la procedibilità di ufficio "se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore", senza ulteriori specificazioni: se quindi il maggiorenne era già stato allora ritenuto parte del rapporto qualificato meritevole della particolare tutela apprestata con la procedibilità legata all'intervento pubblico e perciò sottratta all'iniziativa della parte offesa, non vi è alcuna ragione per ritenere che il legislatore del 1966 si sia voluto discostare dal precedente orientamento, anche alla luce dei lavori parlamentari che, sul punto, non lasciano trasparire alcuna volontà di modifica.

Del resto proprio simili considerazioni hanno già portato la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che il reato di violenza sessuale commesso dal genitore o dal tutore è procedibile di ufficio anche nei casi in cui il soggetto passivo sia maggiorenne, poiché le condotte di abuso o di violenza creano in tale soggetto una condizione di soggezione rispetto all'agente in grado di annullare la reazione e l'autodeterminazione della vittima del reato sessuale (Sez. 3, n. 35693 del 16/06/2010 - dep. 05/10/2010, S. e altro, Rv. 248485; in tal senso anche Sez. 3, n. 45391 del 15.12.2005, n. 45391).

Del tutto diverse sono le relazioni a valle della disgiuntiva: il rapporto che si intesse per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia o convivenza che necessariamente fuoriescono dalle ipotesi contemplate dalla prima parte della norma postula una dipendenza occasionale o temporanea, legata a necessità di natura contingente e nella quale le implicazioni affettive sono solo eventuali (si pensi alle cure prestate al soggetto passivo in un ospedale, all'istruzione impartita dall'insegnante all'interno della scuola, il domestico che presta il suo servizio all'interno di una casa, e così via). È chiaro tuttavia che il minore, essendo l'evoluzione della sua personalità ancora in fieri, possa ben

piu' facilmente di un adulto sentirsi legato al soggetto che si ponga rispetto a lui in una posizione di supremazia, riponendo nei suoi confronti un sentimento di fiducia e subendone, stante la facile suggestionabilità, anche l'influenza. Ed e' questa in definitiva la ragione che ha spinto il legislatore a prevedere espressamente rispetto a tale seconda tipologia di rapporti, segnata letteralmente dalla disgiuntiva "ovvero", che proprio per la sua valenza lessicale non puo' essere interpretata come una locuzione di chiusura rispetto a quanto prima di essa disposto, che la vittima possa essere esclusivamente un minore.

Del resto se la ratio che ha indotto il legislatore a prevedere la procedibilita' di ufficio nella materia dei reati sessuali nasce dall'esigenza di apprestare una piu' pregnante forma di tutela a quei soggetti che in ragione dei propri legami con l'agente possano essere inibiti nella naturale reattività che consegue alla lesione di una sfera tanto intima qual e' quella sessuale e che quindi possa fungere da ostacolo alla punibilita' dell'illecito, diventa logico interpretare la norma differenziando, quanto al soggetto passivo, le due tipologie di rapporti appena enucleati.

Interpretazione questa che non risulta smentita dagli atti parlamentari relativi alla L. n. 38 del 2006, dalla cui relazione introduttiva emerge che la finalita' perseguita con le modifiche apportate tanto all'articolo 609-quater, comma 1 in relazione alla integrazione della fattispecie di reato proprio che configura il delitto di atti sessuali, quanto all'articolo 609-septies, comma 1 in relazione alle ipotesi di procedibilita' di ufficio era nata dall'esigenza di coordinare le due disposizioni, nel presupposto che il particolare rapporto fiduciario che giustifica, da un lato, l'innalzamento oltre i quattordici anni dell'eta' del soggetto passivo del delitto di cui all'articolo 609 quater c.p. e, dall'altro, la procedibilita' di ufficio dei delitti contro la liberta' sessuale, dovesse sussistere in relazione alle medesime categorie di soggetti. E poiche', malgrado le iniziali divergenze testuali tra i soggetti attivi indicati dall'articolo 609-quater c.p., comma 1, n. 2) e quelli menzionati dall'articolo 609-septies c.p., comma 4, n. 2), effettivamente azzerate dal legislatore del 2006, la dicotomia all'interno della previsione relativa ai rapporti di affidamento preesisteva alle modifiche, deve ritenersi che nulla sia mutato rispetto all'impianto originario della norma cosi' come introdotta dalla novella L. n. 66 del 1996 (conclusione questa gia' affermata da Cass. n. 35693/2010 cit.).

Puo' quindi, in conclusione, affermarsi che l'articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 2) debba essere interpretato distinguendo i rapporti di affidamento ivi contemplati in ragione della loro diversa natura, e dunque ritenendo che non necessiti la querela per i reati commessi "dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, e dal tutore" anche nei confronti del maggiorenne, diversamente quelli commessi da persona cui il soggetto passivo "e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza" che sono procedibili di ufficio solo se la vittima e' un minore.

Alla luce delle argomentazioni sovra esposte deve pertanto ritenersi corretta la procedibilita' di ufficio, affermata dalla Corte bolognese, dei delitti contestati all'imputato, ancorche' la figlia di primo letto della moglie avesse, al momento del primo episodio di violenza sessuale, gia' raggiunto l'eta' di trent'anni atteso che la relazione para-familiare che si instaura tra il patrigno e la figliastra, peraltro nella specie conviventi, rientra fra i casi che rendono i reati sessuali meritevoli della particolare tutela di cui all'articolo 609 septies c.p., comma 4 indipendentemente dall'eta' della vittima.

Il motivo in esame deve essere pertanto rigettato.

2. I restanti motivi devono invece ritenersi inammissibili.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente afferendo alla configurabilità del reato di cui all'articolo 609-bis c.p. del primo rapporto carnale contestato, ovverosia di quello avvenuto nel (OMISSIS) coincidente con il concepimento della figlia, si appuntano sulle valutazioni effettuate dai giudici di appello che non avrebbero, a detta del ricorrente, applicato correttamente le regole della logica pervenendo ad un giudizio di colpevolezza, privo invece di prove a suo carico sia sulla dinamica dei fatti che sull'esistenza di un dissenso da parte della vittima. Nella sostanza, per contro, le censure svolte, già proposte con l'atto di appello e motivatamente respinte con la sentenza impugnata, non evidenziano fratture motivazionali od incongruenze logiche della interpretazione dei fatti, risolvendosi piuttosto in una diversa e più favorevole rilettura per il ricorrente degli elementi di fatto posti a base della decisione, non suscettibile nel vizio motivazionale denunciabile in sede di legittimità che deve riferirsi esclusivamente alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo, dovendo perciò essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione, ovverosia sulla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo dello stesso provvedimento che deve essere logico solo rispetto a se stesso. Il controllo di logicità deve, in altri termini, rimanere all'interno del provvedimento impugnato senza che, in ragione del circoscritto orizzonte cui è confinato il giudizio di legittimità, sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari né opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 - dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205621).

Contrariamente a quanto assunto nei motivi di censura, la sentenza impugnata offre una motivazione che appare pienamente logica e priva di contraddizioni. La tesi che il rapporto para-incestuoso non sia affatto iniziato in maniera consenziente non è solo il portato delle dichiarazioni della p.o. prima della ritrattazione di costei in sede dibattimentale - ritrattazione cui la Corte distrettuale non ha dato alcun credito sottolineando con argomentazioni diffuse come fosse il portato di una condizione di soggezione psicologica irreversibilmente radicata nella donna -, ma è anche ampiamente riscontrato dalle deposizioni delle sorelle di costei, (OMISSIS) ed (OMISSIS), le quali tratteggiano, con dovizia di particolari, il clima di depravazione e di bulimia sessuale che ha caratterizzato la famiglia sin dall'ingresso in casa del patrigno, che, forte dell'autorità "paterna" connessa al suo ruolo ed alla perversa concezione della supremazia maschile consentitagli anche dalla passività della moglie, aveva ripetutamente, con azioni coercitive di varia caratura, ripetutamente abusato sessualmente di tutte e tre le figliastre.

Peraltro la ricostruzione del significato del "non ricordo" con cui in dibattimento la vittima si è limitata a rispondere alla domanda circa la natura dei rapporti sessuali intrattenuti con l'imputato prima del concepimento della figlia, non si presta a censure di sorta essendo effettuato sulla base delle esplicite intercettazioni ambientali, dalle quali emerge, così come messo chiaramente in luce dalla sentenza impugnata, il senso di angoscia provato proprio a fronte della propalazione di verità che aveva connotato le sue prime dichiarazioni rese di fronte agli inquirenti "che sapevano già tutto" di quello che "era successo nel passato" (ovverosia degli abusi subiti). Che poi costei abbia taciuto al PM i rapporti avuti dopo il concepimento con l'imputato non è affatto indice della falsità dell'intero racconto reso in tale circostanza, ma è invece la dimostrazione palese che (OMISSIS), mai affrancatasi dalla sudditanza psicologica nei confronti dell'uomo, si sia sentita libera di "coprire" il patrigno per



tutte le condotte da costui successivamente poste in essere delle quali era consapevole di essere la sola destinataria e dunque l'unica testimone ("del dopo...di quello che e' successo loro non sanno niente"). Ad integrare il preteso travisamento della prova non e' certo la giustificazione che la donna fornisce all'imputato nel colloquio privato captato con l'intercettazione ambientale, coerentemente ritenuta dai giudici distrettuali il frutto del persistente conflitto di lealta' con il suo aggressore, dalla parte del quale era inscindibilmente schierata: e' invece il contenuto delle stesse intercettazioni, interpretate nel loro complesso (e quindi non solo con riferimento allo stralcio riprodotto nella sentenza in quanto ritenuto particolarmente significativo) con approfondite e plausibili argomentazioni, a costituire il fondamento stesso dell'attendibilita' della p.o., sulla base del cui racconto viene tracciata la distinzione tra i due periodi, ovverosia tra i rapporti sessuali succedutisi fino al 2006 caratterizzati dall'assenza di consenso della vittima, e quelli successivi. La natura violenta che aveva caratterizzato tali rapporti fino alla procurata gravidanza, ricostruiti in forza delle emergenze probatorie raccolte, tali invalidare la successiva ritrattazione della p.o., consente di ritenere pertanto, in relazione al reato contestato, la sentenza immune da censure.

3. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per il quinto motivo con il quale si contesta la riconducibilita' del secondo episodio contestato, ovverosia quello occorso ben sei anni dopo, al reato di cui all'articolo 609-bis c.p., non evincendosi dall'intercettazione ambientale, pari a nemmeno un minuto, la dinamica del fatto.

Anche in tal caso le doglianze svolte si appuntano sull'apprezzamento della prova da parte dei giudici di merito, senza che vengano tuttavia evidenziate illogicita' che inficino il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata. Priva di rilievo e' la circostanza, in cui si sostanzia la censura svolta, che il rapporto non si sia consumato posto che dagli atti posti in essere dall'imputato emerge un contatto, non importa quanto fisicamente avanzato o temporalmente prolungato, tra il pene dell'uomo e la vagina della donna a fronte di un netto e reiterato rifiuto di quest'ultima.

Secondo l'univoca interpretazione di questa Corte rientra nell'accezione di atto sessuale rilevante ai fini della configurabilita' del reato in esame qualsiasi atto che, finalizzato a soddisfare la concupiscenza dell'agente, si risolva nell'intrusione nella sfera sessuale del soggetto passivo mediante contatto corporeo compromettendone la liberta' di autodeterminazione sessuale, occorrendo la contestuale presenza di un requisito soggettivo, consistente nel fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l'agente non ottenga il soddisfacimento sessuale), e di un requisito oggettivo, consistente nella concreta idoneita' della condotta a compromettere la liberta' di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell'agente (Sez. 3, n. 33464 del 15/06/2006 - dep. 05/10/2006, Rv. 234786; Sez. 3, n. 36758 del 02/07/2003 - dep. 25/09/2003, Rv. 226072). E poiche' entrambi i suddetti profili sono stati ben evidenziati dalla Corte bolognese, le contestazioni svolte non possono trovare ingresso innanzi a questa Corte.

4. Manifestamente infondate sono infine le doglianze articolate con il sesto motivo.

In ordine al primo profilo di censura va rilevato che qualora i reati, legati dall'identita' del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, trattandosi nella specie addirittura di reati omogenei, la valutazione demandata al giudice in ordine all'individuazione di quello di maggior gravita' deve essere effettuata in concreto (Sez. 3, n.

43239 del 04/05/2016 -dep. 13/10/2016, G, Rv. 26792701), senza che il relativo apprezzamento possa costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità se non in presenza di motivazione arbitraria o manifestamente illogica.

Nessun vizio motivazionale inficia la sentenza impugnata che, saldandosi con quella di primo grado, ha evidenziato con argomentazioni plausibili e coerenti come il delitto cronologicamente successivo fosse la punta dell'iceberg di una sequela ininterrotta di abusi protrattisi sin dalla tenera età della vittima, che si fosse risolto anch'esso in un coito, quand'anche interrotto, e che fosse stato consumato, a differenza del precedente delitto, nel momento in cui le indagini erano già in corso, circostanza della quale l'imputato era consapevole e che non viene contestata, rivelandone perciò oltre al degrado morale, anche una sagace protervia tale da sfidare ogni forma di giustizia, che si sovrapponesse alle proprie non contenibili pulsioni.

Ne' alcun rilievo riveste la mancanza di motivazione sul diniego della minore gravità riferita al primo reato, vale a dire al rapporto sessuale nel quale è avvenuto il concepimento della figlia, posto che la riprovevolezza dell'atto, in uno con l'intera relazione para-incestuosa, è diffusamente esplicitata nel corpo dell'intera sentenza, tanto da aver indotto gli stessi giudici di appello a relegare al rango di una mera "quisquiglia" lo stesso reato ritenuto, ai fini della commisurazione della pena, più grave rispetto "all'enormità dell'immoralità della relazione". Conseguentemente deve rilevarsi, quale ulteriore profilo di inammissibilità, la carenza di interesse del ricorrente: secondo il consolidato orientamento di questa Corte è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157).

Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.

Segue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

- PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.